

Assicurazione Responsabilità Civile Aziende

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

RC ALL

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Garanzie valide per imprese industriali e edili

Detenzione e/o impiego di esplosivi	Impiego ed utilizzo di esplosivi, nel caso in cui l'attività assicurata ne preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati.
Lavori presso terzi	Danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, nel caso in cui l'assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere all'esterno o presso terzi. Danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, nel caso in cui l'assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere all'esterno o presso terzi.
Responsabilità Civile Personale	Responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro per i danni arrecati a terzi conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
Responsabilità ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/08	Responsabilità civile dell'assicurato, in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e sue successive modifiche e/o integrazioni, per i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato dall'I.N.A.I.L.
Fabbricati e/o terreni in cui si svolge l'attività	Responsabilità civile dell'assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività assicurata.

Abitazioni civili e/o spacci all'interno del perimetro aziendale	Responsabilità civile dell'assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore di abitazioni civili e/o spacci aziendali (gestiti anche da terzi) ubicati all'interno del perimetro aziendale. La garanzia opera a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali di altra assicurazione a copertura dello stesso rischio.
Interruzione e/o sospensione di attività di terzi	Danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di enti erogatori di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Incendio	Danni da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute. La garanzia opera a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali di altra assicurazione incendio a copertura dello stesso rischio.
Fatto dei prestatori di lavoro	Responsabilità civile dell'assicurato in qualità di committente di lavori per danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
Cose in consegna e custodia	Danni a cose in consegna o custodia all'assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo.
Furto	Responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto causati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi.
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate	Danni a cose di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico e/o movimentate all'interno delle sedi aziendali dell'assicurato e/o presso terzi.
Mezzi di sollevamento	Rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento.
Leasing	Responsabilità civile di società di leasing proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al contraente e/o all'assicurato. La garanzia opera a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali di altra assicurazione a copertura dello stesso rischio.
Cose e opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori	Danni a cose e/o opere in costruzione e a quelle su cui si eseguono i lavori che non siano di proprietà dell'assicurato.
Consorzio/ Associazione di imprese	In caso di partecipazioni a consorzi e/o associazioni di imprese, l'assicurazione opera solo con riferimento alla quota di responsabilità imputabile direttamente all'assicurato (esclusa qualsivoglia responsabilità solidale), e in eccesso rispetto a eventuali polizze stipulate dal consorzio e/o dall'associazione di imprese.
Garanzie valide per imprese edili	
Servizio di vigilanza	Danni per mancato e insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi.
Acqua piovana	Responsabilità civile dell'assicurato per danni cagionati da acqua piovana e precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e manutenzione di fabbricati.
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI DA PRODOTTI	
Interruzione e/o sospensione di attività di terzi	Danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di enti erogatori di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATI	
Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08	Responsabilità civile dell'assicurato in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, relativi ai fabbricati assicurati, per danni cagionati a terzi per morte o per lesioni personali.
Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	Danni a cose prodotti da spargimento di acqua conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture e da rigurgito di fogne.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Responsabilità civile prodotti - Danni ad altri prodotti	Danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito, entro il limite del 30% del massimale di polizza.
---	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Garanzie valide per imprese industriali

Cessione di lavori in appalto/ subappalto – responsabilità da committenza	Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/ subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti, che svolgano la propria attività lavorativa per conto dell'assicurato nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.
Cessione di lavori in appalto/ subappalto – responsabilità dell'assicurato e dei subappaltatori (tassazione sul fatturato)	Responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti.
Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti	Danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti. La garanzia opera a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali di altra assicurazione a copertura dello stesso rischio.
Condutture ed impianti sotterranei	Danni a condutture ed impianti sotterranei. La garanzia è prestata con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati in polizza.
Cedimento o franamento del terreno	Danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno.
Malattie professionali	Rischio delle malattie professionali tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento della stipula della polizza, incluse le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte dalla magistratura.
Inquinamento accidentale	Danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo (esclusi i danni ambientali ai sensi di legge), conseguenti a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività assicurata e per fatti avvenuti all'interno degli stabilimenti dell'assicurato.
Smercio	Danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. La garanzia è prestata con l'applicazione delle esclusioni specifiche e dei limiti di indennizzo indicati in polizza. In caso di esistenza di altra assicurazione a copertura del medesimo rischio stipulata con società del gruppo Zurich, in caso di sinistro le garanzie non saranno cumulabili e verrà applicata solo quella più favorevole all'assicurato.
Responsabilità civile postuma (esclusi lavori edili)	Responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere, anche da lui non installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e cose in genere, dopo l'ultimazione dei lavori.
Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	Danni a terzi derivanti dalla circolazione all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale l'assicurato svolge la propria attività di carrelli elevatori, macchine operatrici, trattori e veicoli a motore, non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate.

Garanzie valide per imprese edili	
Cessione di lavori in appalto/ subappalto – responsabilità da committenza	Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/ subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti, che svolgano la propria attività lavorativa per conto dell'assicurato nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.
Cessione di lavori in appalto/subappalto – responsabilità dell'assicurato e dei subappaltatori (tassazione sul fatturato)	Responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti.
Committenza Lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti	Danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti. La garanzia opera a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali di altra assicurazione a copertura dello stesso rischio.
Condutture ed impianti sotterranei	Danni a condutture ed impianti sotterranei. La garanzia è prestata con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati in polizza.
Cedimento o franamento del terreno	Danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno.
Malattie professionali	Rischio delle malattie professionali tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento della stipula della polizza, incluse le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte dalla magistratura.
Inquinamento accidentale	Responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo (esclusi i danni ambientali ai sensi di legge), conseguenti a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività assicurata e per fatti avvenuti all'interno degli stabilimenti dell'assicurato.
Responsabilità civile postuma	Responsabilità civile dell'assicurato per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), avvenuti dopo la data di ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.
Inquinamento accidentale durante l'esecuzione dei lavori presso terzi	Responsabilità civile imputabile all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo (esclusi i danni ambientali ai sensi dell'art. del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche o integrazioni), derivante dall'esecuzione dei lavori presso terzi, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali.
Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	Danni a terzi derivanti dalla circolazione all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale l'assicurato svolge la propria attività di carrelli elevatori, macchine operatrici, trattori e veicoli a motore, non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate.
Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti	
Estensione della garanzia alla esportazione diretta negli USA e in Canada	Prodotti direttamente venduti o distribuiti dall'assicurato o per suo conto negli USA e in Canada.
Garanzia Vendors Liability	Responsabilità civile del venditore derivante dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del venditore, dei prodotti fabbricati dall'assicurato e garantiti dalla polizza.
Responsabilità civile fabbricati	
Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell'immobile (R.C.O.)	Indennizzo delle somme che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai danneggiati, ai loro aventi diritto, nonché, in via di regresso, all'I.N.A.I.L., qualora non operi l'esonero di responsabilità previsto dalla legge, in conseguenza di infortuni sul lavoro di addetti alle attività relative ai fabbricati per i quali è prestata l'assicurazione. Tale assicurazione viene prestata per gli infortuni previsti dalla legge.

Danni da interruzione o sospensione di attività	Danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Danni da inquinamento accidentale	Danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Con riferimento alla Responsabilità Civile verso Terzi e alla Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori; • i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata; • i danni provocati da persone non qualificabili come "prestatori di lavoro" e della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività; • i danni di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile o di altre norme di legge; • i danni da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto previsto dalla garanzia "detenzione e/o impiego di esplosivi"; • i danni provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra; • i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; • i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; • i danni derivanti da Chrysotile; • i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); • i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco; • i danni derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; • i danni derivanti da violazione di brevetti e/o marchi; • i danni provocati da diacetile (Diacetyl); • i danni derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List); • i danni derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 - dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.); • i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; • i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; • i danni conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere; • i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco. <p>Con riferimento alla Responsabilità Civile per danni a Terzi da Prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Zurich; • le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza, e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
-----------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • i danni provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloaranfenicolo, prodotti derivati da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra; • i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; • i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; • i danni conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere; • i danni derivanti da Chrysotile; • i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco; • i danni da violazione di brevetti e/o marchi; • limitatamente alla Germania, i prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool); • i danni derivanti da silice in qualsiasi forma, limitatamente ai territori di USA e Canada; • limitatamente agli eventi dannosi verificatisi in USA e/o Canada, deve ritenersi non coperta la responsabilità e, comunque, ogni eventuale Indennizzo per danni alla persona riconducibili ad “alcolismo e patologie correlate”; • i danni provocati da diacetile (Diacetyl); • i danni derivanti da muffe e funghi tossici, limitatamente ai territori di USA e Canada; • i danni derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame fostato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.); • i danni derivanti da fumi o gas nocivi generati da bacchette d’apporto, elettrodi, nonché da altri materiali fondenti o di consumo utilizzati nella saldatura o nell’industria metallurgica, limitatamente ai territori di USA e Canada. <p>Con riferimento alla Responsabilità Civile Fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo; • i danni da furto; • i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; • i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali; • i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; • i danni di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile; • gli importi che l’assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge; • i danni da detenzione o impiego di esplosivi; • i danni derivanti da malattie professionali; • derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; • derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; • derivanti da Chrysotile; • provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Garanzie valide per imprese industriali e edili

Detenzione e/o impiego di esplosivi	Sono esclusi i danni alle coltivazioni, ai fabbricati e alle cose in essi contenute, e ai manufatti in genere che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.
Lavori presso terzi	Sono esclusi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

Responsabilità ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/08	La garanzia è valida a condizione che l'assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 26 e dalle altre pertinenti norme del d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.
Fabbricati e/o terreni in cui si svolge l'attività	Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.
Incendio	Sono esclusi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. In caso di esistenza di polizza incendio con garanzia "ricorso dei vicini e/o ricorso terzi" la garanzia opera in secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Fatto dei prestatori di lavoro	La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
Cose in consegna e custodia	Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; • alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione; • da incendio; • da furto e/o smarrimento; • da spargimento d'acqua, comunque verificatosi; • da mancato uso delle cose danneggiate; • subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.
Mezzi di sollevamento	Sono esclusi i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni (esclusione da circolazione di veicoli a motore o navigazione di natanti).
Leasing	L'assicurato/contraente non è considerato terzo.
Cose e opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori	Sono esclusi i danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.
Consorzio/ Associazione di imprese	In caso di responsabilità solidale la garanzia è prestata esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato, intendendosi escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà con altre imprese consorziate/associate. La garanzia opera in secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate rispetto alla eventuale polizza stipulata dal consorzio/associazione di impresa.
Garanzie valide per imprese edili	
Servizio di vigilanza	La garanzia vale a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione i lavori assicurati e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura di tali servizi.
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione in fabbricati occupati	Sono esclusi i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.
Acqua piovana	La garanzia è valida a condizione che l'assicurato provi di avere approntato opere provvisorie, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.
Garanzie valide per imprese industriali	
Cessione di lavori in appalto/ subappalto – responsabilità da committenza In caso di tassazione sulle retribuzioni	La validità della garanzia è subordinata al fatto che l'importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 30% del fatturato annuo dell'Assicurato.

Committenza Lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti	<p>La garanzia è subordinata al fatto che, ove previsto dal D. Lgs. 81/08, l'assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori/responsabile unico del procedimento e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.</p>
Danni da cedimento o franamento del terreno	<p>Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive ed i danni da vibrazione.</p>
Malattie professionali	<p>La garanzia non vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; • per le malattie professionali conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato. • per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto, dalla silice o da Chrysotile. <p>Sono inoltre escluse le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").</p>
Inquinamento accidentale	<p>Sono esclusi i danni interruzione e/o sospensione di attività di terzi.</p> <p>La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di cui l'assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche o integrazioni; • derivanti da alterazioni di carattere genetico; • cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
Smercio	<p>La garanzia vale per i danni verificatisi entro 1 anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza.</p> <p>Sono esclusi i danni alle cose vendute e le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.</p>
Responsabilità civile postuma (esclusi lavori edili)	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; • a vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; • da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati; • da mancato intervento manutentivo; • da lavori edili in genere. <p>L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purchè denunciati alla compagnia non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della polizza, quale delle due intervenga prima.</p>
Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	<p>La garanzia non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti e per i danni subiti da terzi trasportati.</p>
Garanzie valide per imprese edili	
Cessione di lavori in appalto/subappalto – responsabilità da committenza In caso di tassazione sulle retribuzioni	<p>La validità della garanzia è subordinata a condizione che l'importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 30% del fatturato annuo dell'assicurato.</p>

Committenza Lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti	<p>La garanzia è subordinata al fatto che, ove previsto dal D.Lgs. 81/08, l'assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori/responsabile unico del procedimento e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.</p>
Danni da cedimento o frammento del terreno	<p>Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive ed i danni da vibrazione.</p>
Malattie professionali	<p>La garanzia non vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; • per le malattie professionali conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato. • per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto, dalla silice o da Chrysotile. <p>Sono inoltre escluse le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").</p>
Inquinamento accidentale	<p>Sono esclusi i danni interruzione e/o sospensione di attività di terzi.</p> <p>La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di cui l'assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche o integrazioni; • derivanti da alterazioni di carattere genetico; • cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
Responsabilità civile postuma	<p>L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario, nonché per i lavori di scavo e reinterro.</p> <p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle opere eseguite nonchè le spese necessarie per la riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse; • derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; • derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali le opere sono destinate; • da interruzione o sospensione di attività; • conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili. <p>L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purché denunciati alla compagnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 45 giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi; • entro 12 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori descritti in polizza.
Inquinamento accidentale durante l'esecuzione dei lavori presso terzi	<p>Sono esclusi i danni interruzione e/o sospensione di attività di terzi.</p> <p>La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni di cui l'assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni.</p>
Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	<p>La garanzia non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti e per i danni subiti da terzi trasportati.</p>

RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI DA PRODOTTI

Estensione della garanzia alla esportazione diretta negli USA e in Canada	<p>La garanzia vale solo per i prodotti venduti o distribuiti nel periodo di efficacia dell'assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la compagnia (senza soluzione di continuità).</p> <p>Sono esclusi dalla garanzia i danni punitivi o exemplary damages.</p>
Garanzia Vendors Liability	<p>L'assicurazione non vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi specifica garanzia, o qualsiasi distribuzione o vendita non autorizzata dall'assicurato; • i danni corporali o materiali derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi azione da parte del venditore che modifichi il prodotto; - qualsiasi inosservanza da parte del venditore al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita; - qualsiasi inosservanza da parte del venditore nell'effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il venditore stesso abbia concordato di effettuare o normalmente effettui nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto; - prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell'assicurato siano stati etichettati o rietichettati od usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il venditore; • danni corporali o materiali che si verifichino nei locali del venditore; • pretese o responsabilità per danni decretati dal tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del responsabile (es. punitive or exemplary damages). <p>L'assicurazione non è operante nei confronti di qualsiasi persona od organizzazione dalla quale l'assicurato contraente abbia acquisito prodotti o componenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto cui si riferisce la garanzia.</p>

RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATI

Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell'immobile	<p>Sono escluse le malattie professionali.</p>																						
Danni da inquinamento accidentale	<p>Sono esclusi i danni ambientali ai sensi dell'art. del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche o integrazioni.</p>																						
Valore del fabbricato e assicurazione parziale	<p>Il valore assicurato deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso e ogni altra circostanza influente.</p> <p>Se al momento del sinistro il valore a nuovo del fabbricato supera di oltre il 20% il valore assicurato, la Compagnia risponde dei danni applicando la regola proporzionale, ovvero il rapporto esistente tra quanto assicurato e quanto accertato, (così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale") e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.</p>																						
Responsabilità civile verso terzi/ responsabilità civile verso prestatori di lavoro	<p>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione per IMPRESSE INDUSTRIALI, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; text-align: center;">Garanzia</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Franchigia (per ciascun sinistro)</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Limite di risarcimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Imprese Industriali</td> </tr> <tr> <td>Lavori presso terzi</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Vedi "Franchigia per danni a cose"</td> <td>200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td>Responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 81/08</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>5.000 euro</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Franchigia per danni a cose</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>250 euro (tutte le attività escluso l'impiantistica) 500 euro (attività impiantistica)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento	Imprese Industriali				Lavori presso terzi	-	Vedi "Franchigia per danni a cose"	200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo	Responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 81/08	-	5.000 euro	-	Franchigia per danni a cose	-	250 euro (tutte le attività escluso l'impiantistica) 500 euro (attività impiantistica)	-
Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento																				
Imprese Industriali																							
Lavori presso terzi	-	Vedi "Franchigia per danni a cose"	200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo																				
Responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 81/08	-	5.000 euro	-																				
Franchigia per danni a cose	-	250 euro (tutte le attività escluso l'impiantistica) 500 euro (attività impiantistica)	-																				

Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
Oggetto dell'assicurazione R.C.O.	-	<ul style="list-style-type: none"> per i "prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge, sull'assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'assicurato con applicazione di una franchigia è pari ad 2.500 euro per ciascun danneggiato per tutti gli altri "prestatori di lavoro" con applicazione di una franchigia pari ad 5.000 euro per ciascun danneggiato 	-
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi	10% con il minimo di 2.500 euro	-	150.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni da incendio	-	Vedi "Franchigia per danni a cose"	200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Cose in consegna e custodia	10% con il minimo di 500 euro	-	150.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni da furto	10% con il minimo di 1.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate	15% con il minimo di 1.500 euro	-	50.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono lavori	10% con il minimo di 1.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10% con il minimo di 1.000 euro	-	250.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni da cedimento o franamento del terreno	10% con il minimo di 2.000 euro	-	150.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Malattie professionali	-	<ul style="list-style-type: none"> per i "prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge, sull'assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una franchigia è pari ad 2.500 euro per ciascun danneggiato per tutti gli altri "prestatori di lavoro" con applicazione di una franchigia pari ad 5.000 euro per ciascun danneggiato 	1.500.000 euro per sinistro e 750.000 euro per ogni danneggiato, e con un sottolimito di 150.000 euro per sinistro e per ogni danneggiato per i "prestatori di lavoro" per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada su soggetti diversi dall'assicurato

Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
Inquinamento accidentale	10% con il minimo di 5.000 euro	-	250.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Smercio	-	Vedi "Franchigia per danni a cose" Per vendita di prodotti diversi nella tipologia da quelli commissionati 5.000 euro	1.000.000 euro per sinistro e per anno assicurativo Limitatamente alla vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate, massimo risarcimento 100.000 euro per sinistro e anno assicurativo
Responsabilità civile postuma	10% con il minimo di 2.500 euro e il massimo di 15.000 euro	-	300.000 euro per sinistro e per anno assicurativo limitatamente ai danni a cose Limitatamente ai danni da interruzione attività massimo risarcimento 100.000 euro per ogni anno assicurativo
Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	-	Vedi "Franchigia per danni a cose"	1.000.000 euro per sinistro e per anno assicurativo

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione per IMPRESE EDILI, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
Imprese Edili			
Lavori presso terzi	-	Vedi "Franchigia per danni a cose"	200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/08	-	5.000 euro	-
Franchigia per danni a cose	-	500 euro (imprese edili in genere) 1.000 euro (lavori stradali e scavi/reinterri)	-
Oggetto dell'assicurazione R.C.O.	-	<ul style="list-style-type: none"> per i "prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge, sull'assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'assicurato con applicazione di una franchigia è pari ad 2.500 euro per ciascun danneggiato per tutti gli altri "prestatori di lavoro" con applicazione di una franchigia pari ad 5.000 euro per ciascun danneggiato 	-

Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi	10% con il minimo di 2.500 euro	-	300.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni da incendio	-	Vedi "Franchigia per danni a cose"	500.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Cose in consegna e custodia	10% con il minimo di 1.000 euro	-	200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni da furto	10% con il minimo di 1.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate	15% con il minimo di 1.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono lavori	10% con il minimo di 1.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Lavori di demolizione e disfacimento	10% con il minimo di 2.500 euro	-	-
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	10% con il minimo di 1.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Acqua Piovana	10% con il minimo di 2.500 euro	-	100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni da cedimento o franamento del terreno	10% con il minimo di 2.000 euro	-	150.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Malattie professionali	-	<ul style="list-style-type: none"> per i "prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge, sull'assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una franchigia è pari a 2.500 euro per ciascun danneggiato per tutti gli altri "prestatori di lavoro" con applicazione di una franchigia pari ad 5.000 euro per ciascun danneggiato 	1.500.000 euro per sinistro e 750.000 euro per ogni danneggiato, e con un sottolimito di 150.000 euro per sinistro e per ogni danneggiato per i "prestatori di lavoro" per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada su soggetti diversi dall'assicurato
Inquinamento accidentale	10% con il minimo di 5.000 euro	-	250.000 euro per sinistro e per anno assicurativo

	Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
	Responsabilità Civile Postuma	15% con il minimo di 3.000 euro	-	200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
	Inquinamento accidentale durante l'esecuzione dei lavori presso terzi	10% con il minimo di 3.000 euro	-	200.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
	Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	-	Vedi "Franchigia per danni a cose"	1.000.000 euro per sinistro e per anno assicurativo

Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti

L'Assicurazione è soggetta all'applicazione di scoperti, che possono variare in funzione dei massimali assicurati e della tipologia di prodotti assicurati.

Tali scoperti si differenziano a seconda che l'evento dannoso si verifichi nel "Resto del Mondo (esclusi USA e Canada)" oppure si verifichi in USA e Canada.

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione per alcune garanzie prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

	Garanzia	Scoperto con il minimo di (per ciascun sinistro)	Franchigia (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
	Danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne	-	250 euro	-
Responsabilità civile fabbricati	Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell'immobile	-	<ul style="list-style-type: none"> per i "Prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge, sull'assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'assicurato con applicazione di una franchigia è pari ad 2.500 euro per ciascun danneggiato per tutti gli altri "Prestatori di lavoro" con applicazione di una franchigia pari ad 5.000 euro per ciascun danneggiato 	1.500.000 euro per ogni sinistro, ma con il limite di 750.000 euro per ogni prestatore di lavoro infortunato
	Danni da interruzione o sospensione di attività	10% con il minimo di 2.500 euro	-	50.000 euro per ogni sinistro
	Danni da Inquinamento accidentale	10% con il minimo di 1.500 euro	-	50.000 euro per ogni sinistro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

I contraente o l'assicurato deve **denunciare** il sinistro alla Compagnia o all'intermediario assicurativo entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

	<p>La denuncia deve essere fatta per iscritto mediante la compilazione dell'apposito “Modulo di denuncia di sinistro” allegato alla polizza.</p> <p>Il modulo può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnato personalmente all'intermediario assicurativo; • inviato tramite raccomandata alla Compagnia o all'intermediario assicurativo; • inviato tramite fax alla Compagnia o all'intermediario assicurativo. <p>La mancata comunicazione nei termini e nelle modalità indicate può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>Garanzia aggiuntiva “Malattie professionali”</p> <p>Il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di denunciare tempestivamente alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante in garanzia, inoltrando poi con urgenza tutte le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.</p> <p>Garanzia aggiuntiva “Inquinamento accidentale”</p> <p>Il contraente o l'assicurato deve denunciare il sinistro alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.</p> <p>Garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile postuma”</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contraente o l'assicurato deve denunciare il sinistro alla Compagnia non oltre 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della polizza; • se assicurata è un'impresa edile la denuncia deve avvenire entro 45 giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi, o entro 12 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori descritti in polizza. <p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</p> <p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, come la presente, il termine di due anni decorre, invece, dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Non sono previsti termini in cui la Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Premio soggetto a regolazione</p>	<p>In caso di premio determinato in tutto o in parte da elementi variabili (esempio retribuzioni o fatturato), il pagamento viene anticipato in via provvisoria e successivamente regolato a fine di ciascun periodo sulla base del consuntivo di tali elementi variabili.</p> <p>Rimane comunque sempre dovuto il premio minimo stabilito in polizza.</p> <p>A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari.</p> <p>Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di sinistro liquidabile ai sensi di polizza, il risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>In caso di recesso per sinistro la Compagnia rimborsa al contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie, tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

È dedicato alle aziende che desiderano assicurare l'attività, i dipendenti, i fabbricati e i prodotti che producono, distribuiscono o commercializzano per danni che possono causare a terzi, nonché per i danni che i dipendenti stessi possono subire durante l'attività lavorativa.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 16,94%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p>

	<p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
--	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.